



24.063

Messaggio

concernente l'iniziativa popolare «Si a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)» e il controprogetto diretto (Decreto federale concernente la valuta svizzera e l'approvvigionamento in numerario)

del 26 giugno 2024

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre l'iniziativa popolare «Si a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)»¹ al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla. Nel contempo vi sottoponiamo, per approvazione, un controprogetto diretto all'iniziativa² che vi proponiamo di sottoporre simultaneamente al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di accettarlo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ FF 2024 1680

² FF 2024 1681

Compendio

L'iniziativa popolare «Si a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)» chiede di garantire l'approvvigionamento di denaro contante e di sottoporre a votazione popolare la sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta. Il Consiglio federale riconosce la legittimità di tali richieste ma ritiene che la formulazione proposta non sia sufficientemente precisa. Pertanto, contrappone all'iniziativa un controprogetto diretto, che consente di attuare le rivendicazioni dell'iniziativa inserendo nella Costituzione federale disposizioni legali precise.

Contenuto dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale depositata il 15 febbraio 2023 «Si a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)» chiede, da un lato, che le monete o le banconote siano sempre disponibili in quantità sufficiente e, dall'altro, che l'eventuale sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta debba sottostare al voto del Popolo e dei Cantoni. Tali richieste dovrebbero essere attuate mediante un'integrazione dell'articolo 99 della Costituzione federale che concerne la politica monetaria.

Pregi e difetti dell'iniziativa

Il Consiglio federale riconosce la grande importanza del denaro contante per l'economia e la società. La legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale (LBN) e la legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) sanciscono oggi sia la garanzia dell'approvvigionamento in denaro contante sia il franco come valuta svizzera. L'Esecutivo ritiene tuttavia che le disposizioni costituzionali proposte dagli autori dell'iniziativa non siano sufficientemente precise.

Proposta del Consiglio federale

Per queste ragioni, il Consiglio federale chiede alle Camere federali di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare.

Vi contrappone tuttavia un controprogetto diretto, mediante il quale le disposizioni del primo periodo dell'articolo 1 LUMP e dell'articolo 5 capoverso 2 lettera b LBN attualmente in vigore saranno inserite nella Costituzione. In tal modo si sottolinea l'importanza di queste disposizioni. Nel controprogetto diretto si eleverebbero pertanto al livello costituzionale disposizioni legali vigenti senza modificarle in misura sostanziale. Il vantaggio consisterebbe nel fatto che la nuova disposizione costituzionale potrebbe orientarsi a un'interpretazione e una prassi ormai consolidate. Il controprogetto diretto permette di attuare le richieste dei promotori dell'iniziativa mediante formulazioni giuridicamente più precise.

Il Consiglio federale sottopone, per approvazione, un controprogetto diretto all'iniziativa, che propone di sottoporre simultaneamente al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di accettarlo.

Messaggio

1 Aspetti formali e validità dell'iniziativa

1.1 Testo dell'iniziativa

Il testo dell'iniziativa popolare federale «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)» è il seguente:

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 99 cpv. 1^{bis} e 5

^{1bis} La Confederazione assicura che siano disponibili in ogni tempo monete o banconote in quantità sufficiente.

⁵ La sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

1.2 Riuscita formale e termini di trattazione

L'iniziativa popolare federale «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)» – di seguito: iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» – è stata sottoposta a un esame preliminare⁴ da parte della Cancelleria federale il 3 agosto 2021 e depositata con le firme necessarie il 15 febbraio 2023.

Con decisione del 9 marzo 2023, la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 136 767 firme valide⁵.

L'iniziativa si presenta in forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale vi contrappone un controprogetto diretto. Ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002⁶ sul Parlamento (LParl), il Consiglio federale deve quindi presentare il disegno di decreto federale e il relativo messaggio entro il 15 agosto 2024. Conformemente all'articolo 100 LParl, l'Assemblea federale deve decidere in merito all'iniziativa entro il 15 agosto 2025. L'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 105 LParl.

³ RS 101

⁴ FF 2021 1863

⁵ FF 2023 602

⁶ RS 171.10

1.3 Validità

L'iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.):

- a. è formulata sotto forma di progetto completamente elaborato e soddisfa quindi le esigenze di unità della forma;
- b. tra i singoli elementi dell'iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto essa soddisfa le esigenze di unità della materia;
- c. l'iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con il diritto internazionale.

2 Genesi dell'iniziativa

Come emerge da diversi sondaggi e studi, il denaro contante gode tuttora di una grande popolarità in Svizzera; tuttavia sta perdendo terreno a vantaggio dei mezzi di pagamento senza contanti quali le carte di debito e di credito o le app per effettuare pagamenti, al pari di quanto accade in numerosi altri Paesi. Secondo i sondaggi sui mezzi di pagamento che la Banca nazionale svizzera (BNS) svolge periodicamente, il volume delle transazioni eseguite con denaro contante è sceso dal 70 per cento nel 2017 al 43 per cento nel 2020 e al 36 per cento nel 2022⁷. La tendenza verso un maggiore utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dal contante dovrebbe perdurare nel corso dei prossimi anni. Il fattore principale che ha determinato questa evoluzione consiste nell'aumento della semplicità e rapidità dell'impiego dei mezzi di pagamento senza contante, in special modo grazie alla funzione senza contatto delle carte di debito e delle carte di credito oppure alle app di pagamento su smartphone.

In determinate fasce della popolazione queste tendenze suscitano però il timore che, a breve e medio termine, il denaro contante sparisca in gran parte e non sia più possibile prelevare o utilizzare contanti se lo si desidera⁸. La scomparsa generalizzata del denaro contante probabilmente rappresenta un'evoluzione indesiderata per gran parte della popolazione. Secondo l'inchiesta sui mezzi di pagamento 2022 della BNS, la grande maggioranza delle persone intervistate (97 %) nel 2022 auspicava che il contante rimanesse disponibile come mezzo di pagamento. La preoccupazione di veder sparire il denaro contante è alimentata anche dalle esperienze fatte da altri Paesi. In Svezia, ad esempio, il contante è praticamente scomparso dalla vita di ogni giorno. Nel frattempo le autorità locali e la Banca centrale svedese giudicano negativamente questa evoluzione⁹.

⁷ Sondaggio 2022 della BNS sui mezzi di pagamento presso i privati in Svizzera: www.snb.ch > La BNS > Circuito dei pagamenti > Sondaggio sui mezzi di pagamento presso i privati > 2022.

⁸ Sondaggio 2022 della BNS sui mezzi di pagamento presso i privati in Svizzera: www.snb.ch > La BNS > Circuito dei pagamenti > Sondaggio sui mezzi di pagamento presso i privati > 2022, capitolo 5.

⁹ Sveriges Riksbank: Payments Report Sweden 2021: www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/payments-in-sweden/payments-report-2021.

In Svizzera l'accesso al contante e il grado di accettazione dello stesso da parte della popolazione sono tuttora considerati buoni. Tuttavia, si delineano alcune limitazioni all'accesso al contante, ad esempio a causa dell'aumento delle chiusure degli sportelli bancari e dei distributori automatici di banconote. Dal sondaggio 2022 della BNS sui mezzi di pagamento emerge inoltre che l'accettazione del contante subisce alcune limitazioni puntuali negli esercizi commerciali e nei ristoranti. In questo contesto si osserva che, secondo la legislazione vigente, accettare denaro contante è in linea di principio obbligatorio (art. 3 della legge federale del 22 dicembre 1999¹⁰ sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento [LUMP]), ma tale obbligo di accettazione costituisce una norma dispositiva: le parti contraenti possono derogarvi, ad esempio segnalando chiaramente in un esercizio commerciale che il pagamento può essere effettuato unicamente senza contanti.

A seguito della crescente preoccupazione per la scomparsa del denaro contante, negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle rivendicazioni provenienti dalle cerchie politiche o rivolte a queste ultime, che vertono sull'adozione di misure a favore del mantenimento del denaro contante in Svizzera. Si tratta sia di interventi parlamentari sia dell'iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà». I promotori dell'iniziativa partono dal presupposto che la normativa in vigore non sia sufficiente e che sia necessaria l'introduzione di disposizioni nella Costituzione.

Negli ultimi anni il Consiglio federale si è espresso in merito al mantenimento del denaro contante nel quadro di interventi parlamentari. Si rinvia soprattutto al rapporto del Consiglio federale del 9 dicembre 2022 in adempimento del postulato Birrer-Heimo 18.4399 Garantire l'ampia accettazione di contanti anche in futuro¹¹. Il Collegio vi sottolinea la grande importanza che il numerario riveste tuttora in Svizzera e la rilevanza delle funzioni che svolge per l'economia e la società. Nella stessa sede, respinge per contro la proposta di inasprire l'obbligo vigente di accettazione del denaro contante trasformandolo da norma dispositiva in norma cogente, in quanto tale intervento non sarebbe ancora necessario e costituirebbe una grave ingerenza nella libertà contrattuale e nel diritto fondamentale della libertà economica. Il Consiglio federale ha proposto di respingere anche la mozione Addor 20.3365 In Svizzera i pagamenti in contanti devono rimanere in primo piano, che perseguiva l'obiettivo di sancire nella Costituzione federale il diritto di pagare in contanti. Il Consiglio nazionale ha dato seguito a questa raccomandazione il 15 marzo 2022.

3 Scopi e tenore dell'iniziativa

3.1 Scopi dell'iniziativa

L'iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» chiede di integrare due capoversi nell'articolo 99 Cost. concernente la politica monetaria, come specificato al numero 1.1.

¹⁰ RS 941.10

¹¹ www.parlamento.ch > 18.4399 > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare (disponibile in tedesco e francese).

3.3 Interpretazione e commento del testo dell'iniziativa

Al capoverso 1^{bis} il testo dell'iniziativa prevede quanto segue: «La Confederazione assicura che siano disponibili in ogni tempo monete o banconote in quantità sufficiente». Si presuppone che l'iniziativa intenda «monete» e «banconote» o «biglietti di banca» ai sensi dell'articolo 4 della legge federale del 3 ottobre 2003¹⁶ sulla Banca nazionale (LBN) e degli articoli 2 e seguenti e 7 e seguenti LUMP.

Per quanto riguarda la formulazione «in quantità sufficiente», si tratta di un'espressione giuridica vaga di cui l'iniziativa non precisa il senso. Il Consiglio federale ritiene che anche questa espressione debba essere interpretata nel contesto della LBN e della LUMP e che significhi pertanto che l'approvvigionamento della popolazione in denaro contante deve rispondere alle necessità del traffico dei pagamenti (in particolare art. 5 LBN; art. 4 cpv. 2, art. 5 e 7 LUMP).

Secondo il testo dell'iniziativa, il nuovo articolo 99 capoverso 5 Cost. prevede che la sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta debba essere sottoposta per approvazione al Popolo e ai Cantoni. La sostituzione del franco come valuta svizzera dovrebbe dunque sottostare a referendum obbligatorio conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera a Cost.

4 Valutazione dell'iniziativa

4.1 Valutazione degli scopi dell'iniziativa

Il Consiglio federale riconosce la notevole importanza del denaro contante per l'economia e la società. Nel suo rapporto del 9 dicembre 2022 in adempimento del postulato Birrer-Heimo 18.4399 Garantire l'ampia accettazione di contanti anche in futuro, menzionato al numero 2, sottolinea la grande importanza che il numerario riveste tuttora in Svizzera e la rilevanza delle funzioni che svolge per l'economia e la società. Il Collegio ritiene dunque che l'obiettivo fondamentale dell'iniziativa, ossia garantire l'approvvigionamento in denaro contante e il mantenimento del franco come valuta svizzera, sia condivisibile e debba essere sostenuto.

4.2 Ripercussioni in caso di accettazione dell'iniziativa

Come esposto di seguito, l'accettazione dell'iniziativa, che integra due capoversi nell'articolo 99 Cost., non avrebbe alcuna ripercussione diretta nella prassi. In sostanza, alcune disposizioni vigenti della LBN e della LUMP sarebbero iscritte nella Costituzione. La garanzia dell'approvvigionamento in denaro contante, ad esempio, è già regolamentata nelle suddette leggi. La sostituzione del franco con un'altra valuta richiederebbe anche nel quadro giuridico in vigore una votazione popolare (cfr. le osservazioni sottostanti).

¹⁶ RS 951.11

Art. 99 cpv. 1bis: approvvigionamento in numerario

Il compito dell'approvvigionamento in numerario in quantità sufficiente, già statuito nelle disposizioni della LBN e della LUMP, con l'iniziativa verrebbe iscritto esplicitamente nella Costituzione. Secondo il diritto vigente, la LBN impartisce alla BNS il compito di garantire l'approvvigionamento in numerario della Svizzera (art. 5 cpv. 2 lett. b LBN). La LUMP precisa tale compito: per garantire l'approvvigionamento in denaro contante, la BNS mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti (art. 7 cpv. 1 LUMP) e provvede al fabbisogno di monete circolanti (art. 5 cpv. 1 LUMP). Inoltre, l'approvvigionamento dell'economia in denaro è già riconosciuto implicitamente come compito fondamentale dello Stato all'articolo 99 Cost.¹⁷. Pertanto il compito non cambierebbe nella sostanza; rimarrebbe circoscritto all'approvvigionamento in denaro contante. In particolare, la modifica non comporterebbe alcun obbligo di accettare i contanti e l'approvvigionamento in numerario non implicherebbe il dovere di garantirne l'utilizzo.

Art. 99 cpv. 5: votazione popolare in caso di sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta

L'iscrizione esplicita di questo principio nella Costituzione eleverebbe al livello di quest'ultima il quadro giuridico in ambito monetario attualmente definito nella LBN e nella LUMP. Pertanto la sostituzione del franco con un'altra valuta verrebbe in ogni caso sottoposta a referendum obbligatorio. Questo cambiamento non comporta tuttavia alcuna modifica materiale. Conformemente all'articolo 99 capoverso 2 Cost. la BNS, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Se il franco fosse sostituito con un'altra valuta, la BNS non potrebbe più condurre una politica monetaria indipendente. Inoltre, l'unità monetaria «franchi» è citata a più riprese (art. 86 cpv. 2 lett. e; art. 87a cpv. 2 lett. d; art. 159 cpv. 2 lett. b Cost.). In caso di cambiamento di unità monetaria, dovrebbero essere modificate anche queste disposizioni. Tale intervento sottostarebbe già ora a referendum obbligatorio.

Oltre alla modifica della Costituzione, la sostituzione del franco con un'altra valuta richiederebbe quella di leggi (in particolare la LBN e la LUMP) e altri atti normativi (soprattutto quelli contenenti il termine «franchi») ed eventualmente di trattati internazionali.

4.3 Pergi e difetti dell'iniziativa

La garanzia dell'approvvigionamento in numerario e il mantenimento del franco come valuta svizzera oggetto dell'iniziativa sono richieste ormai incontestate, cui anche il Consiglio federale aderisce (v. n. 4.1).

¹⁷ Corinne Zellweger-Gutknecht, «Art. 5 Abs. 2 lit. a–c NBG (Aufgaben SNB)», in: Martin Plenio e Myriam Senn, *NBG/WZG. Kommentar zum Nationalbankgesetz und zum Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel*, Zurigo 2020, pagg. 71–95, n. marg. 1.

Il Governo ritiene tuttavia che le disposizioni costituzionali proposte dagli autori dell'iniziativa non siano formulate in modo sufficientemente preciso. Il capoverso 5, ad esempio, è stato formulato in modo insoddisfacente sotto il profilo formale. Da un lato, il termine «franco svizzero» non corrisponde a quello attualmente utilizzato sulle banconote e sulle monete. Anche l'articolo 1 LUMP, che definisce l'unità monetaria, utilizza il termine «franco». Quest'ultimo termine è inoltre più diffuso, rispetto a «franco svizzero», negli atti normativi del diritto federale. D'altro canto potrebbe essere fuorviante inserire nella Costituzione che «la sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni». Il termine «franchi» ricorre più volte nella Costituzione (v. n. 4.2); le disposizioni costituzionali in questione dovrebbero essere modificate in caso di cambiamento di valuta. Conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera a Cost., tutte le modifiche della Costituzione sottostanno a referendum obbligatorio. Non è pertanto necessario né sensato che un'unica disposizione lo sottolinei espressamente.

4.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'iniziativa «Il denaro contante è libertà» è compatibile con tutti gli obblighi internazionali della Svizzera.

5 Conclusioni

Il Consiglio federale riconosce la notevole importanza del denaro contante per l'economia e la società. La LBN e la LUMP garantiscono attualmente sia l'approvvigionamento in numerario sia la definizione del franco come valuta svizzera. Il Collegio governativo è disposto a sottolineare ulteriormente la rilevanza di questi due principi sanciti dalla legge iscrivendoli nella Costituzione, come chiedono i promotori dell'iniziativa. Ritiene tuttavia che le disposizioni da essi proposte a completamento della Costituzione non siano formulate in modo sufficientemente preciso.

Sulla base di queste considerazioni, in occasione della seduta del 17 maggio 2023 l'Esecutivo ha deciso di elaborare un controprogetto diretto all'iniziativa. Tale controprogetto permetterà di riproporre gli scopi dell'iniziativa grazie a formulazioni giuridiche più precise.

6 Controprogetto diretto

6.1 Testo del controprogetto diretto

Il testo del controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» è il seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 99 cpv. 1^{bis} e 2^{bis}

^{1bis} La valuta svizzera è il franco.

^{2bis} La Banca nazionale svizzera garantisce l'approvvigionamento in numerario.

6.2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha svolto la procedura di consultazione scritta concernente il controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» dal 30 agosto 2023 al 21 dicembre 2023. Ufficialmente sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché, quali altre cerchie interessate, quattro organizzazioni di consumatori. Complessivamente sono pervenuti 41 pareri.

Nell'ambito della procedura di consultazione, il controprogetto diretto è stato accolto con ampio consenso dai Cantoni, dai partiti politici, dalle associazioni mantello nazionali dell'economia e dagli altri ambienti interessati¹⁸. In nessun parere l'iniziativa è stata considerata più adatta del controprogetto diretto. Numerosi partecipanti hanno accolto con favore il fatto che, con il controprogetto diretto, il Consiglio federale riconosca la grande importanza del denaro contante per l'economia e la società e che condivida e riproponga gli scopi dell'iniziativa. Il fatto di basarsi su disposizioni legali in vigore è stato ritenuto da un gran numero di partecipanti un vantaggio del controprogetto diretto rispetto all'iniziativa. La nuova disposizione costituzionale si fonderebbe pertanto su basi legali precise, la cui interpretazione è già consolidata. Per contro, le formulazioni del testo dell'iniziativa sono state considerate imprecise o poco chiare, caratteristiche che minerebbero la certezza del diritto.

Il controprogetto diretto è pertanto stato leggermente modificato rispetto alla versione posta in consultazione, introducendo il termine «valuta» in sostituzione di «unità monetaria» al capoverso ^{1bis} (v. n. 6.4 per le spiegazioni).

¹⁸ I pareri e il rapporto sui risultati sono consultabili all'indirizzo seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFF.

6.3 Punti essenziali del progetto

Il primo periodo dell'articolo 1 LUMP e l'articolo 5 capoverso 2 lettera b LBN attualmente in vigore sono inseriti nella Costituzione. Le disposizioni non subiscono modifiche materiali.

6.4 Commento ai singoli articoli

Il *capoverso 1^{bis}* del controprogetto diretto corrisponde ampiamente al primo periodo dell'articolo 1 LUMP in vigore. Si rinuncia alla menzione dei centesimi come sottounità (secondo periodo dell'art. 1 LUMP) perché non ritenuta degna di figurare nella Costituzione. Inoltre, l'iscrizione della valuta «franco» nella Costituzione non richiede l'indicazione della sua suddivisione in centesimi. L'obiettivo dell'iniziativa può così essere realizzato senza che si citino i centesimi.

L'articolo 1 capoverso 1 LUMP, il cui primo periodo deve essere elevato a livello costituzionale, utilizza il termine «unità monetaria». Conformemente alle osservazioni contenute nel messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1998 concernente un nuovo articolo costituzionale sulla moneta¹⁹, il termine «unità valutaria» comprende vari elementi, soprattutto la denominazione e la classificazione della valuta²⁰, che devono essere disciplinati sul piano legale. La disposizione costituzionale è formulata in modo più generale e definisce il franco come valuta svizzera, ponendo l'accento sulla valuta stessa. Per questo motivo il controprogetto diretto utilizza il termine «valuta» al capoverso 1^{bis}. Ciò corrisponde anche alla terminologia usata dall'iniziativa popolare. La formulazione del primo periodo dell'articolo 1 capoverso 1 LUMP rimane invariata.

Il *capoverso 2^{bis}* corrisponde all'articolo 5 capoverso 2 lettera b LBN in vigore. Nel controprogetto diretto si eleva pertanto al livello costituzionale, senza modificarla, la disposizione legale vigente. Il vantaggio che ne consegue consiste nel fatto che l'interpretazione e la prassi attuali relative alla disposizione sono ormai consolidate e, attraverso la nuova disposizione costituzionale, vengono ribadite e confermate. Elevando la disposizione legale al livello della Costituzione, il compito della BNS concernente l'approvvigionamento in numerario non viene modificato riguardo al suo contenuto.

Contrariamente al testo dell'iniziativa («in quantità sufficiente»), il capoverso 2^{bis}, così come l'articolo 5 capoverso 2 lettera b LBN in vigore, non indica il volume del numerario o delle monete e delle banconote che deve essere disponibile. Il capoverso 2^{bis} enuncia però che la BNS deve garantire l'approvvigionamento in numerario. Il termine «garantire» significa «fornire la garanzia di (qualcosa)». Questa formulazione implica che il numerario disponibile deve essere sufficiente per il traffico dei pagamenti. In caso contrario, l'approvvigionamento in numerario non sarebbe garantito.

¹⁹ FF 1998 III 3135, 3158

²⁰ Come il messaggio del 26 mag. 1999 concernente una legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP), FF 1999 6201, 6211 (99.051).

Anche il capoverso 2^{bis} risponde quindi alle esigenze dell'iniziativa senza però modificare il tenore della disposizione della LBN vigente.

6.5 Ripercussioni

Poiché il controprogetto diretto eleverebbe a livello costituzionale disposizioni di legge già in vigore, senza modifiche significative e senza cambiamenti pratici, non si prevedono ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, l'economia nazionale, la società o l'ambiente. Le questioni pertinenti non sono dunque state esaminate.

6.6 Aspetti giuridici

6.6.1 Rapporto con altre disposizioni costituzionali

Conformemente all'articolo 139 capoverso 5 Cost., l'Assemblea federale può contrapporre un controprogetto diretto a un'iniziativa popolare.

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà», con la proposta di approvarlo nonché di sottoporlo al Popolo e ai Cantoni unitamente all'iniziativa, con la raccomandazione di accettare il controprogetto. Se l'iniziativa popolare non è ritirata, il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139^b Cost.

Conformemente all'articolo 99 capoverso 1 Cost., il settore monetario compete alla Confederazione. La regolamentazione proposta non modifica la portata dell'articolo 99 Cost. Inserisce nella Costituzione unicamente due disposizioni di due leggi federali in vigore (primo periodo dell'art. 1 LUMP e art. 5 cpv. 2 lett. b LBN). Le disposizioni non subiscono modifiche materiali.

6.6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» è compatibile con tutti gli obblighi internazionali della Svizzera.

6.6.3 Forma dell'atto

Il Consiglio federale sottopone il controprogetto diretto all'iniziativa popolare all'Assemblea federale sotto forma di decreto federale secondo l'articolo 163 capoverso 2 Cost. e gli articoli 97 capoverso 1 lettera a e 101 LParl.

6.6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà

Conformemente all'articolo 99 capoverso 1 Cost., il settore monetario compete alla Confederazione. Il presente progetto costituzionale non apporta alcun cambiamento alla situazione attuale; il principio di sussidiarietà è pertanto rispettato.

